



COMMERCIO ON LINE/CONSEGNE A DOMICILIO LOMBARDIA

Si reputa opportuno fornire alcune importanti precisazioni al fine di far chiarezza sul contenuto delle comunicazioni apparse sulla stampa in merito alla sospensione del commercio on-line e/o delle consegne a domicilio nella regione Lombardia alla luce del Decreto pronunciato nel corso della giornata di ieri dal **TAR della Lombardia che così dispone:**

"... sospende provvisoriamente l'ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell'11.4.2020, limitatamente alla lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020. ..."

Il Decreto del TAR in **buona sostanza sospende per le aziende lombarde la parte dell'ordinanza regionale che consentiva:**

"... H) E' consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; ..."

Diversamente l'esercizio del commercio on line è previsto alla successiva lettera I) e NON è investito dalla sospensione dell'attività che, si ripete, è limitata alla lettera H):

"... I) E' consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. ..."

Si ritiene quindi necessario sottolineare che **NON è consentita la consegna a domicilio di prodotti che SIANO DIVERSI DA QUELLI ricompresi nell'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, di seguito riportato:**

Allegato 1 Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati



Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Si potrebbe quindi affermare, a titolo meramente esemplificativo, che non possono quindi più procedere alla consegna a domicilio gli esercenti attività di:

- Ristorante,
- Bar,
- Pasticcerie,
- Pizza da asporto
- Gelaterie

Mentre possono proseguire con le consegne a domicilio, sempre a titolo di esempio, gli esercenti l'attività di:

- Supermercati, Ipermercati,
- Ferramenta,
- Articoli di igiene e pulizia

Tuttavia si deve ulteriormente precisare che sul sito

<https://confcommerciolombardia.it/consegne-a-domicilio-restano-consentite/>

è stata pubblicato il seguente comunicato stampa, che si riporta al fine di evidenziare come la materia sia particolarmente di difficile interpretazione e poco chiara:



CONSEGNE A DOMICILIO RESTANO CONSENTITE

Le consegne restano consentite. Nonostante la sentenza del Tar si sottolinea come il provvedimento del Tribunale **non produca alcun effetto sul piano pratico**, poiché la consegna a domicilio anche di beni diversi da quelli alimentari o di prima necessità **rimane comunque possibile, come risulta dai chiarimenti che già da alcune settimane sono riportati sul [sito ufficiale del Governo](#).**

Di fatto, resta il via libera **agli ordinativi di merce sia per telefono che online**, avendo ovviamente cura di rispettare i requisiti previsti per il confezionamento ed il trasporto delle merci e comunque le vigenti disposizioni sul distanziamento delle persone e dell'utilizzo dei sistemi individuali di protezione, a tutela dei lavoratori che provvedono alle consegne.

Rimane infine confermato che nel corso dell'emergenza sanitaria la consegna a domicilio non richiede alcun titolo di legittimazione aggiuntiva quali SCIA o autorizzazioni particolari, in quanto considerata attività accessoria all'attività principale dell'operatore commerciale.

EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020

È stata pubblicata, ed è allegata alla presenta, la lista che riporta esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.

Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.



FINANZIAMENTI CON GARANZIA FONDI PUBBLICI PMI

Sono disponibili da ieri sul sito internet del Fondo Centrale di Garanzia (www.fondidigaranzia.it) i moduli “Allegato 4” per la richiesta agli istituti di credito di finanziamenti assistiti dalle “garanzie speciali da COVID-19” che il Fondo centrale per le PMI può rilasciare fino al prossimo 31 dicembre 2020 nella misura del **90%** in caso di richiesta di garanzia diretta e nella misura del **100%** in caso di richiesta di riassicurazione, ai sensi della lett. c) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”), con possibilità, ai sensi della successiva lett. n), di portare al 100% anche la garanzia diretta, cumulando a quella del Fondo l’ulteriore garanzia rilasciata da un confidi, relativamente ai finanziamenti a favore di soggetti beneficiari con ricavi o compensi non superiori a 3.200.000 euro.

Dopo il modulo “Allegato 4-bis” relativo ai finanziamenti fino a un massimo di **25.000 euro**, arrivano dunque i due moduli “Allegato 4” per “Garanzia diretta” e “Riassicurazione”, entrambi di 21 pagine.

Se l’intenzione è quella di “agganciare” il finanziamento ai parametri legati al doppio del costo del personale 2019 o del 25% del fatturato 2019, di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lett. c), il punto 16 del modulo chiarisce che si deve avere riguardo:

- al **25% del fatturato totale** registrato nell’esercizio contabile 2019 risultante dal bilancio depositato in CCIAA o dalla dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate, oppure, qualora i precedenti documenti non fossero ancora disponibili, dal bilancio approvato, ma non ancora depositato; oppure dalla dichiarazione dei redditi con impegno alla trasmissione telematica da parte del soggetto cui è stato conferito l’incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all’Agenzia delle Entrate; oppure da un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato;

- al **doppio della spesa salariale annua** del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, come risultante dalla relativa documentazione contabile (bilancio depositato in CCIAA o dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate) consegnata al soggetto richiedente. In tal caso si ritiene che possa essere autocertificata al pari del fatturato, anche nella considerazione che la “spesa salariale annua” non è presente nei moduli della dichiarazione dei redditi (sia modello Unico che IRAP).

Qualora l’ammontare del finanziamento sia superiore alla misura massima che risulta sulla base dell’applicazione di entrambi i predetti parametri, nell’ambito del medesimo punto 16 del modulo si rende necessario **attestare** che l’operazione per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno del soggetto beneficiario finale per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 o 12 mesi, a seconda che il beneficiario sia una “PMI” o una “MIDCAP” con un numero di addetti tra 250 e 499.



PROVA DELLA CONSEGNA INTRACOMUNITARIA

Come già esposto nelle nostre precedenti circolari della fine del 2019, ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, **la prova del trasporto dei beni in altro Stato membro, in caso di cessioni con trasporto a cura del cessionario, può essere fornita mediante un insieme di documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto**, a condizione che:

- dagli stessi siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione;
- sia assicurata la conservazione delle relative fatture di vendita, della documentazione bancaria che attesti le somme riscosse, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti, nonché gli elenchi riepilogativi.

È quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della risposta a interpello n. 117 di ieri, a conferma dei chiarimenti forniti sul punto con la risposta n. 100 dell'8 aprile 2019.

In particolare, il nuovo art. 45-*bis* del Regolamento Ue n. 282/2011 (direttamente applicabile negli Stati membri) detta le condizioni in presenza delle quali **si presume** che i beni "siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità", ai fini del riconoscimento della "esenzione" IVA. **Si ricorda, infatti, che la prova del trasporto dei beni all'estero costituisce uno dei presupposti fondamentali per l'applicazione del regime di non imponibilità** ai sensi dell'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce (ripreso dall'art. 41 comma 1 della normativa italiana).

Ai sensi dell'art. 45-*bis* citato, qualora l'onere del **trasporto** o della spedizione sia **in capo al cessionario (sostanzialmente nelle vendite con clausola ex works)**, come nel caso esaminato dalla risposta n. 117/2020, la presunzione opera a condizione che il cedente sia in possesso:

- di almeno due degli elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti, e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra i seguenti: documenti relativi al trasporto o spedizione (documento o lettera CMR firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere);
- ovvero di uno degli **elementi di prova** di cui sopra, unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in tal caso rilasciati da due diverse parti indipendenti, e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità che confermi l'arrivo dei beni nello Stato di destinazione, ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.

Inoltre, **occorre che il cedente disponga di una dichiarazione scritta del cessionario** che certifichi l'avvenuto trasporto a suo carico e lo Stato membro di destinazione dei beni (e che contenga, tra l'altro, la data di rilascio, i dati del cessionario, la quantità e natura dei beni, la data e il luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario). Tale dichiarazione dovrà pervenire al cedente entro il decimo giorno successivo a quello della cessione.



Peraltro, in base alle indicazioni fornite al riguardo dalle Note esplicative della Commissione Ue del 20 dicembre 2019 (recentemente rese disponibili anche nella versione italiana), **gli Stati membri dovrebbero considerare valido, a tal fine, qualsiasi documento che contenga tutti gli elementi richiamati dall'art. 45-bis paragrafo 1, lett. b), punto i), del Reg. Ue 282/2012, senza vincoli in relazione al formato cartaceo o elettronico.**

Nel caso oggetto della risposta di ieri, l'**impresa cedente** rappresenta di poter disporre della seguente documentazione:

- la fattura di vendita emessa ex art. 41 del DL 331/93;
- il **CMR** firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta o, **in mancanza della firma del cessionario**, integrato della dichiarazione prodotta da quest'ultimo di avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di destinazione. C'è quindi una apertura alla possibilità di non disporre del modello CMR non firmato dal cessionario;
- della documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- della dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

L'Agenzia delle Entrate, dunque, conferma che tale documentazione risulta **conforme** alle indicazioni fornite con la risposta n. 100/2019 e alle novità introdotte dal 2020 con Reg. Ue 1912/2018 e, quindi, idonea a fornire la prova della cessione intracomunitaria.

Si raccomanda pertanto che la predetta documentazione venga costantemente acquisita e conservata allo scopo di evitare la riconducibilità a cessione soggetta ad IVA delle operazioni di vendita intracomunitarie con clausola ex works o similari che comportino l'organizzazione e pagamento del trasporto a carico del destinatario.

Si ricorda anche che tale documentazione probatoria deve e sussistere anche per le cessioni intracomunitarie effettuate anteriormente al 1° Gennaio 2020

DICHIARAZIONI DI INTENTO

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 96911/2020, è stato aggiornato il modello di dichiarazione d'intento alla luce delle novità previste dal DL 34/2019.

Sino al 27 aprile 2020, tuttavia, è ancora consentito utilizzare il modello approvato precedentemente, mentre da tale data dovranno essere utilizzati esclusivamente i nuovi modelli.

Per maggiori dettagli e approfondimenti a tal proposito si veda quanto già comunicato con nostra circolare n. 14 del 28 febbraio 2020.



NUOVI CODICI FATTURE ELETTRONICHE

Il citato Provvedimento 28.2.2020 prevede(va) l'utilizzo delle nuove Specifiche tecniche, in via facoltativa, a decorrere dal 4.5.2020, e obbligatoriamente dall'1.10.2020, con conseguente venir meno, da tale ultima data, della possibilità di utilizzare il "vecchio" tracciato per la predisposizione delle fatture elettroniche.

Con il Provvedimento 28.2.2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove Specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

In particolare, al fine di **"rendere più puntuali le codifiche «TipoDocumento» e «Natura» rispetto alla normativa fiscale"** e consentire la predisposizione di una "migliore" dichiarazione IVA, sono stati introdotti:

- **nuovi codici** per identificare il **"Tipo documento"**.
- **nuovi codici dettaglio** in merito alla **"Natura" dell'operazione**.
- **nuove codifiche "Tipo ritenuta"**

Si evidenzia inoltre che le nuove Specifiche tecniche prevedono anche:

- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per l'esposizione di sconti / maggiorazioni;
- l'introduzione del nuovo codice **"Modalità pagamento"** per il PagoPA (MP23).

Il citato Provvedimento prevede(va) l'utilizzo delle nuove Specifiche tecniche, in via facoltativa, a decorrere dal 4.5.2020, e obbligatoriamente dall'1.10.2020, con conseguente venir meno, da tale ultima data, della possibilità di utilizzare il "vecchio" tracciato per la predisposizione delle fatture elettroniche.

Con le disposizioni contenute nei decreti di proroga emanati nel corso del periodo è previsto che:

- **dall'1.10.2020** sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
- **dall'1.10 al 31.12.2020** SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
- **dall'1.1.2021** tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove specifiche tecniche.

Tali modifiche dovranno essere apportate ai moduli di fatturazione dalle proprie case di software nei termini sopra indicati.

* * * * *

Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari.

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani